



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**SUSSISTE LA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA NELLE  
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REVOCA DI  
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI CONCESSI (SENZA  
APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DA PARTE DELLA  
P.A.) ESCLUSIVAMENTE SOTTO FORMA DI CREDITO DI  
IMPOSTA**

Sentenza del 20 gennaio 2025, n. 633 del 2025 (dep. 27/01/2025) - Corte  
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

**Composizione**

Novara Antonio (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN  
GENERE

Giurisdizione tributaria – Revoca di agevolazioni – Contenzioso sulla revoca  
delle agevolazioni - Contributi pubblici fruibili esclusivamente come crediti di  
imposta – Assenza di discrezionalità della Pubblica Amministrazione.



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Massima**

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n.546/1992, rientra nella giurisdizione tributaria la controversia relativa a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse a privati sotto forma di un contributo utilizzabile solo come credito d'imposta, ove il beneficio - come quello previsto dalla legge n. 106 del 2011 - sia fruibile esclusivamente nell'ambito del rapporto d'imposta, unicamente al fine di ridurre l'importo del tributo altrimenti dovuto, e purché al suo riconoscimento così come alla sua revoca sia estraneo ogni profilo di discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione.

**Rif. normativi**

Art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992  
d.lgs. n. 106/2011

**Conformità**

**Anno pubb.**

2025